

## COMMISSIONE CENTRALE DELL'EMIGRAZIONE

1. — 8 giugno 1925 - Cosulich contro Nardi Francesco ed il vettore «Siculo-Americana».

### Cessione di emigrante.

#### Effetti nei rapporti tra vettore cedente e vettore cessionario.

*Nella cessione di emigrante il vettore cedente conserva sempre, di fronte all'emigrante ceduto, la responsabilità del nuovo trasporto, ma nei rapporti tra il vettore cedente ed il vettore cessionario, la responsabilità è di quest'ultimo.*

La Commissione Centrale osservò :

« Il primo quesito da esaminare in relazione al primo motivo di appello è il seguente: « Se, nella cessione di emigrante, sia il vettore cedente ovvero il cessionario obbligato ad accertare se l'emigrante abbia le condizioni richieste per l'ammissione al paese straniero ».

La cessione dell'emigrante è un istituto speciale del diritto emigratorio previsto e regolato dall'art. 22 del T. U. 13 novembre 1919 n° 2205 e dell'art. 62 Reg.to 10 luglio 1901, n° 375, per cui il vettore contraente può, in determinati casi e con prevedute modalità, cedere ad altri vettori il trasporto dell'emigrante, anche senza l'intesa di quest'ultimo; ma la responsabilità del nuovo trasporto è, nei confronti dell'emigrante, tutta del vettore cedente.

Le citate disposizioni, nella loro dizione chiara ed esplicita, non ammettono dubbi di sorta, e d'altronde rispondono ai principi generali del diritto. La cessione avviene nell'interesse esclusivo del vettore, che conserva sempre la figura di contraente di fronte all'emigrante, sì che questi, estraneo al nuovo contratto e terzo di fronte al cessionario, conserva i suoi obblighi e i suoi diritti di fronte al vettore che si obbligò al suo trasporto da eseguirsi direttamente o, in casi speciali autorizzati dalla legge, a mezzo di altri. Per queste considerazioni la responsabilità della reiezione risale al vettore cedente, cioè alla « Cosulich ».

Il motivo della reiezione fu che l'emigrante non era fornito di biglietto ferroviario per raggiungere la destinazione, ond'è

evidente la colpa del vettore, poichè questi era obbligato, per la legge nostra, ad accertare se l'emigrante avesse le condizioni volute dalla legge d'immigrazione — e tra esse vi è l'obbligo del biglietto ferroviario sino a destinazione — per essere ammesso nel paese straniero.

Nei rapporti dunque tra l'emigrante ed il vettore contraente, è quest'ultimo obbligato al risarcimento dei danni.

La sentenza appellata, per questo capo, va pienamente confermata.

L'altro quesito da esaminare in relazione al secondo motivo di appello è se, nei rapporti tra il vettore cedente ed il cessionario, sia obbligo del primo o del secondo accertare se l'emigrante abbia le condizioni volute per essere ammesso allo sbarco. Si potrebbe dubitare se l'esame del quesito, che investe una controversia, i cui subbietti sono due vettori, rientri nella competenza della giurisdizione speciale, ma poichè la incompetenza non fu eccepita dalle parti neanche nel giudizio di prima istanza, la Commissione non può dichiararla d'ufficio, per il disposto dell'art. 45 u. c. del T. U.

Esaminando ora il merito della controversia, si ha che questa va risolta in base ai patti del nuovo contratto di trasporto o, se questi non soccorrono, in base ai principi generali di diritto, poichè mancano al riguardo disposizioni speciali nella legge emigratoria, la quale si preoccupò soltanto di tutelare gli interessi degli emigranti conservando al vettore cedente la responsabilità del nuovotrasporto.

Nella specie non consta che tra i vettori vi sieno stati patti speciali, sì che la controversia va esaminata in base ai principi generali di diritto, che consigliano una soluzione favorevole al cedente. La cessione comprende, in genere, tutti i diritti e gli obblighi del cedente, e la cosa ceduta passa al cessionario nelle condizioni di fatto e di diritto in cui spettava al cedente, con tutti i rischi inerenti.

Così è, ad esempio, nella cessione dei crediti e dell'eredità: in questi casi, il cedente è tenuto per legge a garantire la sussistenza del credito al momento della cessione e la propria qualità di erede, ma questa non è una garanzia speciale, in quanto si sostanzia nell'oggetto stesso della cessione, la quale altrimenti sarebbe nulla (1542, 1545, 1104 c.c.)

La cessione dell'emigrante altra non è che la cessione della esecuzione del contratto di trasporto.

Il cedente è tenuto a garantire che il contratto è formalmente perfetto, ma il cessionario, come assume per sè i vantaggi della eventuale buona riuscita del trasporto, così assume anche per sè gli eventuali rischi, tra cui quello della eventuale reiezione dell'emigrante allo sbarco; salvo patti speciali, che nella specie mancano.

La « Siculo-Americana », quindi, è tenuta a rimborsare alla « Cosulich » le somme cui questa fu condannata in favore dell'emigrante.

grante, oltre le spese del presente giudizio e la relativa tassa di decisione, che van poste a carico della « Cosulich » nei rapporti col Fondo dell'emigrazione, ma che debbono alla predetta « Cosulich » essere rimborsate dalla « Siculo-Americana ».

2. — 3 giugno 1925 - « Navigazione Gen. Italiana » contro D'Alessandro Pietro.

**Rimborso del nolo in caso di non presentazione alla partenza.**

*È nullo il patto per il quale il vettore e l'emigrante convengono che, non presentandosi alla partenza per qualunque causa, l'emigrante non abbia alcun diritto al rimborso del nolo, in tutto o in parte pagato.*

Il biglietto di classe della « Navigazione Gen. Italiana » porta stampata la seguente clausola di stile: « Il passeggero, che, prenotato il posto, non si presenti in tempo opportuno alla partenza o che, comunque, non prenda imbarco, qualunque sia la causa, non ha diritto al rimborso sia totale che parziale del prezzo pagato, e deve anzi completare il pagamento del nolo, se non lo abbia pagato per intero ».

La Commissione Centrale osservò:

« Riconosciuta al ricorrente la qualità di emigrante, ne segue che l'invocato patto sesto del contratto di trasporto, che deroga al disposto dell'art. 33 T. U. della legge sull'emigrazione, è nullo in quanto le disposizioni della citata legge riguardanti la responsabilità del vettore, hanno carattere coattivo. L'origine stessa della legge, che fu creata per proteggere una larga categoria di cittadini, per un interesse sociale d'ordine superiore, imprime alle disposizioni su accennate un indubbio carattere di coattività. »

3. — 8 giugno 1925 - « Navigazione Gen. Italiana » contro Pignataro Achille.

**Perdita del bagaglio non consegnato al vettore.  
Indennità da corrispondersi.**

*Se l'emigrante porta con sé il bagaglio e non lo consegna, nè lo denuncia al vettore, questi non ha obbligo specifico di custodirlo. In conseguenza, la sua dispersione, derivando dal comportamento dell'emigrante e non da negligenza del vettore, dà origine non all'obbligo del risarcimento dei danni, ma all'obbligo del pagamento delle indennità stabilite dall'art. 91 del regolamento 1901.*